

REGOLAMENTO (CE) N. 2332/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1978/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2323/94⁽⁶⁾, per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di pollame si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evolu-

zione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽⁸⁾, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁹⁾, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽¹⁰⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93, ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹²⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

(4) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(5) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 131.

(6) GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 9.

(7) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(8) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

(9) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(10) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

(11) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

(12) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.